



22-23 Marzo 2026: Referendum sulla Giustizia.

Per un Giusto Sì.

RIFORMA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA E SEPARAZIONE DELLE CARRIERE.

ANALISI DELLE MODIFICHE **COSTITUZIONALI**

proposte con il Referendum 22-23 MARZO 2026

Testo vigente

base costituzionale

Testo riformato

proposta a confronto

Magistrato, pubblico ministero e giudice

Pubblico ministero

PUBBLICO MINISTERO ha il compito di esercitare l'azione penale raccogliendo le prove esercita una funzione pubblica sostenendo la tesi accusatoria

Giudice

GIUDICE (GIP giudice indagini preliminari: garantisce legalità e diritti fondamentali durante le indagini, **GUP giudice udienza preliminare:** deve valutare la fondatezza dell'accusa dopo chiusura indagini) è figura super partes che decide la causa emettendo la sentenza

RIFERIMENTI

ANM e CSM

ANM

ANM: Associazione Nazionale Magistrati è un'associazione di diritto privato paragonabile ad un sindacato

CSM

CSM : Consiglio Superiore della Magistratura organo di rilevanza costituzionale con compiti di gestione delle carriere dei magistrati e disciplinari.

Sistema inquisitorio

Caratteristiche del sistema inquisitorio

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA INQUISITORIO: obiettivo perseguire una giustizia ideale e astratta, spesso irraggiungibile tende a soddisfare un bisogno metafisico, costruendo astrazioni che cercano di modellare la realtà

L'accusa è condotta da una figura che si associa/identifica con il giudice.

L'indagine è segreta e documentata in forma scritta.

Il giudice ha piena libertà di gestione del processo.

E' l'imputato che deve dimostrare la sua innocenza

Sistema accusatorio

Caratteristiche del sistema accusatorio

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA ACCUSATORIO: il sistema accusatorio è incentrato su un forte senso della persona, del quale devono essere preservate le libertà ed i diritti inviolabili costituzionalmente riconosciuti, il processo è visto come una contesa tra parti con pari opportunità.

L'accusa è sostenuta da una persona diversa dal giudice.

Il processo è pubblico e la prova è raccolta oralmente e attraverso il confronto tra le parti.

Il giudice è una figura terza e neutrale tra accusatore e imputato, che sono in posizione di parità.

L'obiettivo principale è accertare la responsabilità dell'inquisito

Vale il principio della PRESUNZIONE DI INNOCENZA

Articolo 87

Testo vigente

Articolo 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [cfr. art.].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [cfr. art.].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [cfr. art.].

Promulga le leggi [cfr. artt. , ,] ed emana i decreti aventi valore di legge [cfr. artt. ,] e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [cfr. artt. ,].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [cfr. art.].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [cfr. art.].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [cfr. art.].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Testo riformato

Articolo 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [cfr. art.].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [cfr. art.].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [cfr. art.].

Promulga le leggi [cfr. artt. , ,] ed emana i decreti aventi valore di legge [cfr. artt. ,] e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [cfr. artt. ,].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [cfr. art.].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [cfr. art.].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura **giudicante e il consiglio superiore della magistratura requirente** [cfr. art.].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica

Articolo 102

Testo vigente

Articolo 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario [cfr. art.]. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [cfr. art.]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [cfr.]. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Testo riformato

Articolo 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, **le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti**. [cfr. art.].

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [cfr. art.]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [cfr.].

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Articolo 104

Testo vigente

Articolo 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura [cfr. artt. , ,] è presieduto dal Presidente della Repubblica [cfr. art.].

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [cfr. art.] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Testo riformato

Articolo 104 –

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere **ed e' composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.**

Il Consiglio superiore **della magistratura giudicante e il consiglio superiore della magistratura requirente** sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto, **rispettivamente**, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di universita' in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal parlamento in seduta comune.

I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non **possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.**

I componenti non possono, finche' sono in carica, essere iscritti negli albi professionali ne' far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Articolo 105

Testo vigente

Articolo 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [cfr. artt. ,].

Testo riformato

Articolo 105

Spettano a **ciascun** consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, **le valutazioni di professionalita'** e i **conferimenti di funzioni** nei riguardi dei magistrati.

la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, e' attribuita all'alta corte disciplinare.

L'alta corte e' composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal presidente della repubblica tra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonche' da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimita'.

L'alta corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal presidente della repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal parlamento in seduta comune.

i giudici dell'alta corte durano in carica quattro anni. l'incarico non puo' essere rinnovato.

l'ufficio di giudice dell'alta corte e' incompatibile con quelli di membro del parlamento, del parlamento europeo, di un consiglio regionale e del governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

contro le sentenze emesse dall'alta corte in prima istanza e' ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa alta corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

la legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'alta corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».

Articolo 106

Testo vigente

Articolo 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario [cfr. art.] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Testo riformato

Articolo 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario [cfr. art.] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura **giudicante** possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, **magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni** e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Articolo 107

Testo vigente

Articolo 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Testo riformato

Articolo 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del **rispettivo** Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Articolo 110

Testo vigente

Articolo 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della Magistratura, spettano al Ministro della giustizia [cfr. art.] l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Testo riformato

Articolo 110

Ferme le competenze **di ciascun** Consiglio superiore della Magistratura, spettano al Ministro della giustizia [cfr. art.] l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Articolo 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. , , ,].

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art.], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [cfr. art.]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [cfr. art. ,].

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art.].

22-23 MARZO 2026



VOTIAMO SÌ.